



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR-VIA- IMPIANTI FER

Consiglio di Stato, sez. II, 5 novembre 2025, n. 8614: PAUR e VIA: art. 27 bis commi 3 e 5 d.lgs. 152/2006 – fase verifica documentale – possibilità di imporre modifiche sostanziali al progetto propria della fase decisoria ai sensi del successivo comma 7

La vicenda riguarda un procedimento PAUR avviato per l'approvazione di un impianto da fonti rinnovabili (FER) per il quale, in sede di richiesta di integrazioni documentali ai sensi del comma 5 dell'art. 27-*bis* del d.lgs. 152/2006 erano state richieste dall'Ufficio VIA modifiche sostanziali al progetto presentato dalla società istante (invito all'adeguamento del progetto alla soluzione interrata del cavidotto).

Con la sentenza in commento, confermativa del giudizio di primo grado, il Consiglio di Stato precisa, innanzitutto, che la fase di verifica della completezza documentale prevista dai commi 3 e 5 dell'art. 27-*bis* è finalizzata solo ed unicamente ad accertare la presenza degli elaborati progettuali e degli altri atti necessari ai fini dell'istruttoria e dei lavori della conferenza di servizi. In questa fase, l'amministrazione procedente può legittimamente richiedere integrazioni o chiarimenti documentali. Essa non dispone però del potere di imporre modifiche sostanziali al progetto, la cui valutazione appartiene, per espressa previsione normativa, alla fase decisoria di cui al comma 7 del medesimo articolo. Ad avviso del Giudice, la vincolatività delle richieste formulate nel segmento procedimentale della verifica documentale è strumentale ad assicurare la completezza formale della documentazione, ma resta estraneo a tale ambito qualsiasi potere di conformazione del progetto o delle sue soluzioni tecniche. Ove si volesse ammettere che una modifica



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

progettuale possa essere richiesta sotto forma di integrazione documentale, secondo il Giudice, si attribuirebbe surrettiziamente alla verifica documentale un'anticipata funzione decisoria, priva di riscontro nel dato normativo e tale da alterare l'equilibrio tra le diverse fasi del procedimento autorizzatorio. Peraltro, conclude la sentenza, soccorre il dato normativo: l'art. 27-*bis*, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 – che prevede, in caso di inottemperanza alle richieste istruttorie, l'archiviazione dell'istanza – è espressamente riferito alla trasmissione delle «*integrazioni documentali richieste*» e non già all'adempimento di obblighi sostanziali inerenti al progetto.

Nella fattispecie decisa le indicazioni formulate dall'Ufficio VIA devono intendersi come meri suggerimenti istruttori, privi di carattere vincolante, costituenti un orientamento tecnico preliminare, diretto a suggerire un riesame della soluzione proposta, ma non inteso a subordinare la prosecuzione dell'iter autorizzatorio alla sua modifica. Esse sono infatti relative in particolare, all'interferenza della soluzione aerea con aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del PTPR – *“che la proponente avrebbe potuto e dovuto considerare sin dall'origine, orientando di conseguenza le proprie scelte progettuali verso una soluzione interrata – non corrispondente al “minimo tecnico” e, pertanto, più onerosa per l'operatore – già in sede di prima richiesta del preventivo di connessione”*.

[Consulta la sentenza](#)